



STANISLAO DE MATTEIS

Il termine per la riassunzione del giudizio interrotto per fallimento di una delle parti: brevi riflessioni in attesa delle Sezioni unite.

La regola posta dall'art. 43 l. fall., nonostante le modifiche apportate con la novella del 2006, è stata sempre oggetto di diverse interpretazioni e vivaci dibattiti dottrinali. In relazione ad alcune di queste – in particolare quelle concernenti il decorso, per la parte non fallita, del termine entro cui provvedere alla riassunzione del processo interrotto –, la Prima Sezione della Suprema Corte ha inteso richiedere l'intervento delle Sezioni Unite. L'effettiva portata della rimessione va, però, necessariamente commisurata anche al fatto che essa è intervenuta in un momento in cui la disciplina della riassunzione è destinata ad essere superata e a dipendere dalla declaratoria del giudice ai sensi dell'art. 143, comma 3, CCI.

The rule laid down by art. 43 l. fall., despite the changes made with the novel of 2006, has always been the subject of different interpretations and lively doctrinal debates. In relation to some of these - in particular those concerning the course, for the part not bankrupt, of the period within which to provide for the resumption of the interrupted process -, the First Chamber of the Supreme Court intended to request the intervention of the United Chambers. The actual scope of the remittance must, however, necessarily be proportionate also to the fact that it occurred at a time when the discipline of the reassignment is intended to be exceeded and to depend on the judge's declaration pursuant to art. 143, paragraph 3, CCI.

Sommario: 1. La questione all'attenzione delle Sezioni Unite. - 2. Il caso di specie. - 3. La decorrenza del *dies a quo* dalla dichiarazione di interruzione e l'art. 143 Codice della crisi d'impresa (CCI). - 4. L'art. 305 c.p.c. e la conoscenza legale dell'evento interruttivo. - 5. La conoscenza legale dell'evento interruttivo e il giudizio sull'attendibilità della fonte. - 6. Le condizioni per l'imputazione della conoscenza legale dell'evento interruttivo. - 7. La conoscenza legale e la domanda di ammissione allo stato passivo.

1. La questione all'attenzione delle Sezioni Unite.

La Prima sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 21961 del 2020¹, ha ravvisato un contrasto all'interno delle diverse sezioni della Corte di cassazione a proposito dell'individuazione del *dies a quo* del termine di decadenza per riassumere (a cura della controparte del soggetto fallito) o per proseguire (a cura della curatela del fallimento) il giudizio interrotto.

¹ In questa *Rivista*, 2020, 118, con nota di G.P. CALIFANO, *Fallimento e dies a quo per la riassunzione della causa interrotta*, e in *Fallimento*, 2021, 326, con nota di M. MONTANARI, *I nodi irrisolti della riassunzione del processo interrotto per fallimento di una delle parti al vaglio delle Sezioni Unite*.

Ha notato, infatti, che le pronunce scrutinate, pur concordando sul fatto che la dichiarazione di fallimento produce *ex lege*, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall. l'interruzione del giudizio e che quel *dies a quo* coincide con il momento in cui la controparte del fallito acquisisce "conoscenza legale" dell'intervenuto fallimento dell'altra parte, non sono viceversa coerenti quanto all'individuazione di quali siano gli atti o i fatti idonei a determinare tale forma di conoscenza: *"E così, all'enunciato secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, occorre prendere in considerazione la conoscenza del procedimento in capo alla parte non fallita si contrappone l'assunto per il quale tale conoscenza non sarebbe richiesta. Non può poi ritenersi pacifico il principio per il quale, ai fini della conoscenza legale dell'evento interruttivo, rilevarebbe la condizione data dall'identità del difensore che assiste la parte sia nel giudizio interrotto, sia in altro giudizio, in cui si acquisisca conoscenza legale del fallimento. Infine, l'affermazione per cui il termine per la riassunzione in capo alla parte non fallita decorrerebbe comunque dal momento in cui sia stata depositata o trasmessa la domanda di ammissione allo stato passivo non pare legarsi con gli arresti di questa Corte che esigono la conoscenza dell'evento interruttivo in capo al difensore che assista la parte stessa nel giudizio interrotto (situazione, questa, che evidentemente non si configura ove la parte, nel procedimento di ammissione al passivo, sia patrocinata da un altro avvocato)"* (cfr. pag. 13 dell'ordinanza interlocutoria).

Sulla scorta di tali premesse, coerentemente con la fattispecie *sub iudice*, ha rimesso gli atti al Primo presidente *"affinchè lo stesso valuti se la dibattuta questione circa l'individuazione del momento da cui debba aver corso, per la parte che non sia fallita, il termine per la riassunzione del giudizio nel caso di interruzione L. Fall., ex art. 43, comma 3, vada devoluta alle Sezioni Unite"*.

2. Il caso di specie.

La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia dichiarato l'estinzione del giudizio di secondo grado erroneamente individuando nella ricezione dell'avviso di cui all'art. 92 l. fall. da parte del curatore del fallimento il momento in cui l'istituto di credito avrebbe avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo (intervenuto fallimento della società appellata), anziché nella dichiarazione dell'interruzione del processo. Deduce, quindi, che il giudice del merito non avrebbe potuto dichiarare l'estinzione se avesse correttamente individuato nella dichiarazione di interruzione il *dies a quo* del termine semestrale per la riassunzione del giudizio.

3. La decorrenza del *dies a quo* dalla dichiarazione di interruzione e l'art. 143 Codice della crisi d'impresa (CCI).

Se si dovesse individuare il *dies a quo* della riassunzione del processo nella dichiarazione di interruzione per intervenuto fallimento di una delle parti, la riassunzione operata dalla ricorrente sarebbe senz'altro tempestiva.

È opportuno, quindi, prendere le mosse dall'indirizzo interpretativo che esclude che possa esservi un onere di riassunzione in assenza della dichiarazione, da parte del giudice,

dell'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento della parte. È stato, infatti, affermato che l'art. 43, comma 3, l. fall. vada interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso, cioè, che è automatica² e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dell'evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata³.

Il che equivale a dire che la nuova formulazione dell'art. 43, comma 3, l. fall., nel prevedere un effetto interruttivo automatico provocato dal fallimento sulla lite pendente, ha inteso sottrarre alla discrezionalità della parte colpita dall'evento interruttivo la rappresentazione dello stesso all'interno del processo. Ciò nonostante il decorso dei termini previsti dall'art. 305 c.p.c. ai fini della declaratoria di estinzione presuppone, rispetto alla parte contrapposta a quella colpita dall'evento interruttivo, non solo la conoscenza in forma legale del medesimo evento, ma anche una situazione di quiescenza del processo, che si verifica per effetto della formale constatazione da parte del giudice istruttore dell'avvenuta interruzione automatica della lite, comunque essa sia stata conosciuta.

Si tratta di una tesi che, come rilevato dalla Prima Sezione civile, parrebbe anticipare di fatto sul piano pretorio, in una chiara ottica di semplificazione, la previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 143 del CCI, che, dopo aver ribadito che *“l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo”*, al secondo periodo dispone che *“il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”*.

3.1. Occorre, quindi, comprendere se e come l'indirizzo innanzi menzionato sia idoneo ad imputare alla parte contrapposta a quella fallita la conoscenza legale dell'evento interruttivo. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di osservare che, poiché il CCI è testo in generale non applicabile - per scelta del legislatore - alle procedure (come quella in esame) aperte anteriormente alla sua entrata in vigore (art. 390, comma 1, CCI), la pretesa di rinvenire in esso norme destinate a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge

² Così Corte cost. n. 17 del 2010, in *Fallimento*, 2010, 532, con nota di L. GROPPOLI, *Interruzione, riassunzione e tutela del diritto di difesa del curatore*; in *Foro it.*, 2010, I, 1122; e in *Corr. giur.*, 2010, 610, con nota di F. MURINO, *Fictio iuris della regola dell'“ora zero” e dies a quo per la prosecuzione del giudizio da parte della curatela fallimentare (dopo Corte cost. 21 gennaio 2010, n. 17)*.

³ Così testualmente Cass. n. 5288 del 2017, in *Foro it.*, *Rep.*, 2017, voce *Fallimento*, n. 314; Cass. (ord.), 27 febbraio 2018, n. 4519 in *Foro it.*, *on line*; Cass. n. 8640 del 2018, in *Foro it.*, *Rep.*, 2018, voce *Fallimento*, n. 256; Cass. n. 9016 del 2018. In questo solco possono essere inserite anche Cass. 24 febbraio 2020, n. 4795, in *Fallimento*, 2020, p. 760 (che in motivazione richiama il principio espresso da Cass. n. 5288 del 2017, cit.), Cass. (ord.), 17 aprile 2019, n. 10696, in *Foro it.*, *on line* (v. punto 3.3. della motivazione) e Cass. (ord.), 9 marzo 2018, 7547 del 2018, in *Foro it.*, *Rep.*, 2018, voce *Tributi in genere*, n. 1030 (v. punto 12. della motivazione).

Cass. n. 8640 del 2018, cit., è riportata nel massimario Italggiureweb come conforme a Cass. n. 5288 del 2017, cit.; in realtà il principio che afferma è diverso, avendo in particolare sostenuto che *“è la comunicazione dell'evento interruttivo da parte del difensore della società fallita (mediante posta elettronica certificata nel caso esaminato da Cass. n. 21375/2017) a far decorrere il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c.”*.

fallimentare potrebbe essere ammessa se (e solo se) si potesse configurare - nello specifico segmento - un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro⁴.

Per predicare l'inapplicabilità alla fattispecie *sub iudice* della regola contenuta nell'art. 143, comma 3, CCI non è, dunque, sufficiente affermare che *"nel caso di dichiarazione di fallimento di una parte processuale, non è necessaria la declaratoria di interruzione ai fini della decorrenza del termine per riassumere, poichè la previsione di tale ulteriore adempimento vanificherebbe, nella sostanza, la previsione di automaticità prevista dalla L. Fall., art. 43: l'interruzione del processo, dunque, si determina automaticamente con la dichiarazione di apertura del fallimento"*⁵.

Anche nel CCI, infatti, l'interruzione del processo è automatica per effetto del fallimento di una delle parti, ma il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione di interruzione senza che il legislatore abbia ravvisato alcuna contraddizione tra le due proposizioni del comma 3 dell'art. 143⁶.

È necessario, quindi, verificare se si possa configurare - nello specifico segmento - un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro.

Questa continuità non può essere esclusa limitandosi a postulare il carattere innovativo del secondo periodo del comma 3 cit. perché il diritto attualmente vivente sarebbe configurato nel senso di attribuire all'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del processo una natura *tout court* ricognitiva, come tale inidonea sia a produrre l'effetto interruttivo, sia ad ancorare *ex se* il *dies a quo* del termine per la prosecuzione/riassunzione del processo interrotto.

All'opposto, si deve osservare che è la giurisprudenza innanzi richiamata a dare senso alla continuità tra vecchia e nuova disciplina, se è vero com'è vero che, pur sussistendo qualche incertezza in ordine ai presupposti del "diritto vivente", esso si è ritenuto espresso anche da una sola pronuncia della Corte di cassazione (cfr. sent. n. 25 del 1984⁷).

In continuità con il regime vigente, ad essere valorizzato nel CCI è il principio costituzionale del diritto di difesa, non potendo l'automaticità dell'interruzione del processo mai risolversi

⁴ Così testualmente Cass. SU n. 12476 del 2020, in www.judicium.it, punto IV della motivazione.

⁵ Così testualmente Cass. n. 31010 del 2018, in *Foro it., Rep.*, 2018, voce *Procedimento civile*, n. 280, preceduta da Cass. 16887 del 2018 in *Guida dir.*, 2019, 76, seguita da Cass. (ord.), 21 agosto 2020, n. 17535, in *Foro it., on line*.

⁶ Si legge, invero, nella Relazione di accompagnamento che *"al fine di consentire al curatore di costituirsi nei giudizi in cui sono trattati rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, l'apertura della stessa comporta di diritto l'interruzione automatica del processo ma per la tutela delle parti il termine della riassunzione decorre dal momento in cui il giudice dichiara l'avvenuta interruzione"*. In effetti, pretendere la declaratoria dell'interruzione perché scatti l'onere di riassunzione del processo non significa affatto ripristinare il regime in base al quale l'interruzione non era automatica, visto e considerato, per l'appunto, che il giudice può addivenire alla dichiarazione di interruzione del procedimento per il solo fatto di essere venuto a conoscenza della sopravvenuta procedura fallimentare e a prescindere da che quella conoscenza gli sia stata procurata dal difensore del fallito, a mezzo delle formalizzate dichiarazioni di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c. (M. MONTANARI, *I nodi irrisolti della riassunzione del processo interrotto per fallimento di una delle parti al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Fallimento*, 2021, p. 333, nt. 13).

⁷ Maggiori riferimenti in L. SALVATO, *Profili del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale*, in Quaderni del Servizi Studi della Corte costituzionale del 2015, consultabili nel sito web della Corte.

contro la parte non colpita dall'evento ed esporla al pericolo di una silenziosa (*i.e.*, misteriosa⁸) decadenza dalla facoltà di riassumere il giudizio.

Ma se nell'art. 43 l. fall. il diritto alla difesa è preservato rimettendosi la decorrenza del termine perentorio di riassunzione al dato sostanziale della conoscenza legale dell'evento-interruttivo, l'art. 143 CCI fa decorrere il termine dalla dichiarazione d'interruzione disposta dal giudice.

Il che sta a dire che il giudice del processo nel corso del quale interviene il fallimento di una delle parti deve, quale che sia il modo in cui viene a conoscenza dell'evento, dichiarare l'interruzione del processo con un proprio provvedimento, che, se pronunciato in udienza, si dà per conosciuto a ciascuna delle parti. Con ciò apparentemente superandosi l'opinione, piuttosto diffusa, secondo cui si dovrebbe escludere che il termine per la riassunzione decorra dalla data della sua pronuncia stante la natura meramente dichiarativa attribuita in dottrina e giurisprudenza al provvedimento giudiziale di interruzione del processo⁹.

3.2. Così impostati i termini della questione, ci si rende immediatamente conto del fatto che, pur precisando l'art. 143, comma 3, CCI che il termine per la riassunzione del processo decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice, questa dichiarazione non può costituire atto necessario ed esclusivo al fine della decorrenza del termine per la riassunzione¹⁰, piuttosto riducendosi a mero strumento legale di formazione della conoscenza dell'evento interruttivo ad opera della parte interessata alla riassunzione, del tutto coerente con la natura dichiarativa del provvedimento di interruzione riconosciuta dalla dottrina anche nella "nuova" fisionomia dell'art. 143¹¹.

Non è accettabile, cioè, l'idea che la dichiarazione d'interruzione operata dal giudice renda obiettiva la decorrenza del termine processuale di riassunzione, fissandola in funzione di un

⁸ L'aggettivo misterioso è utilizzato, in letteratura, da V. DENTI, *L'interruzione "misteriosa" e l'estinzione impossibile*, in *Riv. dir. proc.*, 1968, p. 604 e da G.P. CALIFANO, *L'interruzione del processo civile*, Napoli, 2004, p. 8. Il sintagma "estinzione misteriosa" è poi penetrato nel lessico della Suprema corte: Cass. SU n. 2714 del 2010, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 1156, Cass. 2658 del 2019, in *Fallimento*, 2019, 1036, con nota adesiva di G. TRISORIO LIUZZI, *Il termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento*, Cass. 17535 del 2020, cit.).

⁹ Cfr. GP. CALIFANO, *op. cit.*, p. 145 ss.

¹⁰ Nel senso che la dichiarazione di interruzione fosse atto necessario ed esclusivo al fine della decorrenza del termine per la riassunzione si era espresso in passato un orientamento minoritario della Cassazione (Cass. n. 12454 del 2004; Cass. n. 5816 del 2006), criticato da Cass. SU n. 7443 del 2008, in *Foro it.*, 2009, I, 1501. È noto che, prima dell'introduzione del comma 3 dell'art. 43 l. fall., non si dubitava, sulla base del comma 1 della stessa disposizione, che il fallimento determinasse la perdita di capacità processuale del fallito e dunque l'interruzione del processo del quale fosse parte l'imprenditore poi assoggettato al fallimento, ma si riteneva che l'effetto interruttivo in tanto si producesse in quanto l'evento fosse dichiarato o notificato secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c.: si affermava, dunque, che l'inizio della procedura fallimentare non produceva effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui il fallito sia parte, atteso che la perdita della capacità processuale a seguito di dichiarazione di fallimento non si sottraeva alla disciplina di cui all'art. 300 c.p.c., che prevede, a tal fine, la necessità della dichiarazione in giudizio o notificazione dell'evento (per l'unanime orientamento della giurisprudenza in tal senso v., tra le tante, Cass. 18 marzo 1989, n. 1368, in *Foro it., Rep.*, 1989, voce *Fallimento*, n. 318; Cass. 14 gennaio 1993, n. 398, in *Fallimento*, 1993, p. 714; Cass. 9 febbraio 1993, n. 1588, in *Foro it., Rep.*, 1993, voce *Procedimento civile*, n. 71; Cass. 29 aprile 2020, n. 8363, in *Foro it., on line*; Cass. 6 luglio 2001, n. 8530, in *Fallimento*, 2002, p. 820 ss.

¹¹ S. VINCRE, *Tutele e simmetrie nella riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43, 3° comma, l. fall.*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 907.

dato formale e con efficacia valevole egualmente nei confronti di ciascuna delle parti del giudizio. Così opinando, infatti, si farebbe strame del diritto di difesa del curatore che potrebbe non essere a conoscenza del provvedimento di interruzione di ogni processo già pendente e nel quale subentra al fallito con la sua nomina. Non a caso, il comma 3 dell'art. 143 l. fall. fa riferimento alla riassunzione e non alla prosecuzione, sicché bisogna che anche il curatore, processo per processo, abbia legale notizia della rispettiva avvenuta interruzione. Lo stato di quiescenza (a seguito della dichiarazione di interruzione) del processo, quindi, non può essere idoneo a far decorrere il *dies a quo* del termine per la prosecuzione del processo ad iniziativa del curatore, almeno nel caso in cui il curatore non sia stato presente all'udienza in cui sia stata dichiarata l'interruzione.

3.3. Resta da stabilire se per la parte non fallita la dichiarazione di interruzione sia l'unico atto capace di provocare la decorrenza del termine fissato per la riassunzione o, per converso, un mero strumento di formazione della conoscenza legale dell'evento interruttivo ad opera della parte interessata alla riassunzione, impregiudicata la facoltà di poterne dare *aliunde* la dimostrazione. Se, cioè, la dichiarazione divenga atto necessario ed esclusivo al fine della decorrenza del termine per la riassunzione, rendendo irrilevante la prova dell'acquisita conoscenza legale dell'evento interruttivo in un momento precedente, secondo i canoni finora elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

La risposta al quesito non può che prendere le mosse dall'esigenze di tutela del diritto di difesa che il legislatore (della riforma) ha inteso tutelare. Se, infatti, è salvaguardato il diritto alla difesa della parte contrapposta a quella dichiarata fallita, nel senso che la prima era già a conoscenza legale della dichiarazione di fallimento della controparte, non ha alcun senso utile ancorare il *dies a quo* del termine per la riassunzione al successivo provvedimento di interruzione¹².

Da sempre, infatti, è comune il convincimento secondo cui il funzionamento della causa interruttiva si pone nel solco di una naturale tensione tra la difesa del singolo colpito dall'evento interruttivo e l'esigenza di ripristinare tempestivamente il contraddittorio¹³.

Pensare, quindi, di ancorare la decorrenza del termine esclusivamente al provvedimento significherebbe, da un lato, vanificare le esigenze di celerità nella definizione dei giudizi pendenti (proprie della materia e, in via generale, imposte dal canone costituzionale della ragionevole durata dei processi) che la disciplina dell'interruzione automatica ha inteso,

¹² Le sentenze n. 139 del 1967, in *Giur. cost.*, 1967, 1655, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971, in *Foro it.*, 1971, I, 2117, n. 36 del 1976 e n. 17 del 2010, cit., della Corte costituzionale hanno evidenziato che, accanto all'esigenza primaria di tutelare la parte colpita dall'evento, vi è un'ulteriore finalità sottesa all'istituto dell'interruzione, consistente nel tutelare il diritto di difesa anche della parte cui il fatto interruttivo non si riferisce, la quale deve essere in grado di conoscere se si sia o meno verificato l'evento interruttivo e, in caso positivo, deve essere posta nelle condizioni di sapere da quale momento decorre il termine per la riassunzione.

¹³ C. CALVOSA, *Interruzione del processo civile*, in *Nuoviss. Dig.it.*, VIII, Torino, 1962, p. 927; A. FINOCCHIARO, *Interruzione del processo (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1963, p. 428, e più recentemente GP. CALIFANO, *op. cit.*, p. 43 ss., nell'ottica del giusto processo, inteso anche come ragionevole durata del processo.

viceversa, favorire¹⁴ e, dall'altro, rendere inspiegabile perché mai la disciplina della riassunzione del processo in caso di fallimento di una delle parti dovrebbe differire da quella applicabile negli altri casi di interruzione automatica del giudizio.

Deve, dunque, concludersi che, in astratto e fuori da quello che sembra un eccesso di tutela e perciò una contraddittoria formulazione dell'art. 143, comma 3, CCI, che per la parte non fallita il termine per la riassunzione decorra dalla data del provvedimento di interruzione pronunciato in udienza o, se anteriore, dalla conoscenza legale della dichiarazione di fallimento della controparte.

3.3.1. La conclusione è confortata dalla lettura delle sentenze della Suprema corte che reputano sufficiente e necessaria la conoscenza legale del giudizio e dell'evento interruttivo. Depongono in tal senso anzitutto la pronuncia secondo cui, qualora la norma preveda che il giudizio è interrotto *ope legis* al verificarsi di un determinato evento (come nel caso dell'art. 301 c.p.c., di sopravvenuta morte del difensore, in virtù del quale *“il processo è interrotto dal giorno della morte»*, *previsione questa sostanzialmente omologa a quella dell'art. 43 l.fall., secondo cui “L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”*), *il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo bensì da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, mentre è del tutto irrilevante è che il giudice del merito «invece di dichiarare l'interruzione del processo, si sia limitato a rinviarlo, non valendo certo tale attività a interrompere o a sospendere il termine per la riassunzione o in qualche modo a sanare l'inerzia della parte”*¹⁵.

Conferma l'irrelevanza della conoscenza della pronuncia dell'ordinanza interruttiva l'ulteriore precisazione che la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento¹⁶. Tanto perché, *“derivando l'evento interruttivo, con effetto automatico (senza che, perciò, la relativa ordinanza giudiziale che lo attesti abbia natura costitutiva in proposito), dall'evento naturale della morte (o della radiazione o della sospensione) che colpisce uno dei procuratori delle parti ed essendo la decorrenza del termine per la riassunzione legata alla conoscenza legale che ne abbia la parte, tale evento è suscettibile di produrre i suoi effetti per tutti i procedimenti già affidati al defunto procuratore e pendenti tra le stesse parti, essendo irrilevante il numero degli stessi e potendo sortire tale eventualità soltanto l'effetto*

¹⁴ La *ratio* dell'art. 43, comma 3, l. fall. – come sottolinea Cass. 7 marzo 2013, n. 5650, in *Dir. fallim.*, 2014, II, p. 241 ss. - è chiaramente indicata dalla relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 5 del 2006, ove si legge che *“in sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l'apertura del fallimento determina l'interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex art. 300 c.p.c.”*.

¹⁵ Cass. n. 3782 del 2015, cit.

¹⁶ Cass. (ord.) 1 giugno 2017, n. 13900, in *Foro it., Rep.*, 2017, voce *Procedimento civile*, n. 258; Cass. 23 novembre 2012, n. 20744, in *Foro it., Rep.*, 2012, voce *cit.*, n. 270; Cass. 16 luglio 2003, n. 11162, in *Foro it., Rep.*, 2003, voce *cit.*, n. 342.

*materiale di richiedere alla parte avente interesse di avere una maggiore cura dei propri interessi al fine di non incorrere nella possibile conseguenza dell'estinzione del giudizio"*¹⁷.

La conclusione da enunciare è dunque che, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione, è necessaria e sufficiente la conoscenza legale del giudizio e dell'evento interruttivo, non della pronuncia dell'ordinanza che dà atto dell'evento e dichiara l'interruzione.

4. L'art. 305 c.p.c. e la conoscenza legale dell'evento interruttivo.

La riflessione esposta nei precedenti § 3.3. e 3.3.1., compendiata nella constatazione che l'art. 43 l.fall. nulla prevede circa la riassunzione e la prosecuzione¹⁸ e che l'art. 143 CCI prevede in proposito una disciplina del tutto parziale, ripropone, quindi, la questione dell'individuazione del termine *a quo* per la riassunzione, a fronte della permanente formulazione dell'art. 305 c.p.c., secondo cui *"Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue"*.

Per dirimerla occorre fare riferimento alla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale¹⁹ che, richiamando le proprie pronunce sulla materia, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui farebbe decorrere il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento, e non dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo²⁰. Nella pronuncia si evidenzia come sia da tempo acquisito il principio, accolto dalla giurisprudenza della Cassazione, per cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima²¹.

L'indirizzo così riassunto si specifica, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, nel principio secondo cui la conoscenza che origina il decorso del termine per la riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., è la "conoscenza legale".

¹⁷ Cass. n. 20744 del 2012, cit.

¹⁸ Cfr. Corte cost. n. 17 del 2010, cit. Il problema di fondo è dunque quello riguardante la certezza della conoscenza dell'evento interruttivo, problema che scaturisce *"dall'aver il giudice delle leggi disancorato il termine per la riassunzione dal verificarsi dell'interruzione, così rendendolo mobile e variabile"* (Cass. 2658 del 2019, in *Fallimento*, 2019, 1036).

¹⁹ Corte cost. n. 17 del 2010, cit.

²⁰ Anche in relazione all'ipotesi di fallimento la Corte ha, in sostanza, riaffermato i principi in forza dei quali era già intervenuta sull'art. 305 c.p.c. dichiarandone (in parte) l'incostituzionalità (Corte cost. n. 139 del 1967 e Corte cost. n. 159 del 1971). A tale sentenza ha fatto seguito Corte cost., ord., 21 luglio 2010, n. 261, in *Foro it., Rep.*, 2010, voce *Procedimento civile*, n. 332.

²¹ *"Orbene, l'art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma (aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo....La disposizione menzionata, però, nulla ha previsto per la riassunzione, sicché al riguardo continua a trovare applicazione l'art. 305 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle ricordate pronunzie di questa Corte e del principio di diritto che sulla base di esse si è consolidato. Infatti, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie qui in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi d'interruzione automatica, attesa l'identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate, che le accomuna"* (Corte cost. n. 17 del 2010, cit.).

Non occorre, viceversa, la conoscenza effettiva. A fronte della dichiarazione in udienza dell'intervenuto fallimento da parte del difensore del fallito, ad esempio, il decorso del termine non è certo impedito dalla circostanza che la controparte abbia disertato l'udienza²². Per converso, viene esclusa, ai fini del decorso del termine per la riassunzione, la sufficienza della "conoscenza aliunde acquisita"²³.

Ne discende che il relativo *dies a quo* "può ben essere diverso per una parte rispetto all'altra"²⁴.

4.1. In questo solco si è recentemente affermato che "*in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c., decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate*"²⁵.

In altri termini, per quanto la dichiarazione di fallimento della parte costituita in giudizio determini l'automatica interruzione del processo ex art. 43 l. fall., senza che sia necessaria la dichiarazione dell'evento ad opera della parte colpita dall'evento stesso, il termine per la riassunzione del processo (ad opera della parte non colpita dall'evento) per effetto di questa causa interruttiva "automatica" del giudizio decorre, alla stregua dell'art. 305 c.p.c., dalla "conoscenza legale" della intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento, ove detta conoscenza sia anteriore alla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c.

4.2. Dal che consegue che, nel caso di dichiarazione di fallimento di una parte processuale, non è sempre necessaria la declaratoria di interruzione ai fini della decorrenza del termine per riassumere, poiché, in considerazione degli interessi che la norma (art. 143, comma 3, CCI) ha inteso tutelare²⁶, la previsione di tale ulteriore adempimento è inutile tutte le volte in cui la parte contrapposta a quella fallita sia già a conoscenza legale dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento.

5. La conoscenza legale dell'evento interruttivo e il giudizio sull'attendibilità della fonte.

²² Salvo il caso che l'evento riguardi il difensore, nel quale caso la conoscenza legale non può derivare, per la parte assistita dal medesimo difensore, dalla dichiarazione in udienza del difensore della parte avversa, ove all'udienza non fosse presente personalmente la parte costituita a mezzo del procuratore colpito dall'evento: v. Cass. n. 9918 del 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 529; Cass. 21 settembre 1990, n. 9625, in *Foro it.*, *Rep.*, 1990, voce *Procedimento civile*, n. 195.

²³ Così, *ex multis*, Cass. n. 20744 del 2012, cit.; Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085, in *Foro it.*, *Rep.*, 2010, voce *Procedimento civile*, n. 338 del 2010.

²⁴ Cfr., *ex multis*, tra le più recenti, Cass. n. 31010 del 2018, cit.; Cass. n. 16887 del 2018, cit.; Cass. n. 6398 del 2018, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 891, con nota di S. VINCRE, *Tutele e simmetrie nella riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43, 3° comma, l. fall.*; Cass. 28 dicembre 2016, n. 27165, in *Foro it.*, *Rep.*, 2016, voce *Fallimento*, n. 331; Cass. (ord.), 25 febbraio 2015, n. 3782, in *Foro it.*, *Rep.*, 2015, voce *Procedimento civile*, n. 352; Cass. 7 marzo 2013, in *Fallimento*, 2014, p. 170; Cass. n. 3085 del 2010, cit.

²⁵ Cfr. Cass. n. 2658 del 2019, in *Fallimento*, 2019, p. 1036.

²⁶ Che stanno anche al fondo dell'indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. n. 5288 del 2017, cit. (v. § 3.).

Circa le condizioni perché possa riconoscersi l'effetto di conoscenza "legale" o "in forma legale" trovasi ripetuta nella giurisprudenza della Suprema corte l'affermazione secondo cui essa deve discendere da una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede, nell'ambito dello specifico giudizio sul quale l'evento medesimo è destinato ad operare²⁷.

5.1. Si è sottolineato che la locuzione "conoscenza legale" esprime un concetto tecnico giuridico che, generalizzandosi, potrebbe definirsi come un effetto che l'ordinamento giuridico ricollega, in capo ad un soggetto, al verificarsi di un evento o di specifiche circostanze²⁸.

È anche intuibile che il concetto di "conoscenza legale" non può intendersi riferito soltanto alle forme previste dal comma 1 dell'art. 300 c.p.c., dovendo viceversa ritenersi esteso anche ai casi in cui la conoscenza risulti da atti aventi fede privilegiata, attraverso, ad esempio, il deposito in giudizio di copia autentica della sentenza o di certificazione del registro delle imprese²⁹.

L'accertamento della conoscenza legale dell'evento si traduce, pertanto, in un giudizio sull'attendibilità della fonte attraverso la quale la notizia dell'intervenuta dichiarazione di fallimento giunge a conoscenza della parte estranea all'evento interruttivo³⁰.

6. Le condizioni per l'imputazione della conoscenza legale dell'evento interruttivo.

La inidoneità della comunicazione ex art. 92 l. fall. a giustificare l'imputazione di una "conoscenza legale" dell'evento interruttivo automatico non deriva dalla inidoneità della fonte, non essendo richiesto che la "conoscenza legale" dell'evento interruttivo conseguente alla dichiarazione di fallimento provenga esclusivamente dal difensore della parte nei cui confronti tale evento si è verificato³¹.

Nel caso di interruzione automatica prodotta dalla dichiarazione di fallimento, dunque indipendentemente dalla volontà del difensore della parte fallita, infatti non ha né base normativa, né risponde all'esigenza che ha determinato l'impiego, nella materia, della nozione di "conoscenza legale", richiedere che solo la dichiarazione proveniente dal difensore di detta parte determinerebbe il decorso del termine per la riassunzione³².

²⁷ Cass. n. 9578 del 2018, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 892, con nota di S. VINCRE, *Tutele e simmetrie nella riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43, 3° comma, l. fall.*; Cass. n. 27165 del 2016, cit.

²⁸ Cfr. Cass. n. 9578 del 2018, cit.

²⁹ Cfr. Cass. n. 16887 del 2018, cit.; Cass. n. 31010 del 2018, cit.

³⁰ Cass. (ord.), 21 agosto 2020, n. 17535, in *Foro it. on line*.

³¹ Cfr. Cass. n. 2658 del 2019, cit., ripresa da Cass. 12890 del 2020, in *Fallimento*, 2021, 200, con nota di M. GABOARDI, *Riassunzione del processo interrotto per fallimento: chiarimenti giurisprudenziali e dubbi legislativi*, ma anche Cass. 29 agosto 2018, in *Foro it., on line*.

³² Sulla diversa rilevanza assunta dalla dichiarazione del difensore a seconda che l'evento interruttivo sia dichiarato oppure, operando automaticamente, comunicato alle altre parti ai fini della decorrenza del termine utile alla riassunzione, cfr. G.P. CALIFANO, *op. cit.*, p. 164 ss., p. 171 ss., p. 235 e p. 295 ss.

Ciò che, invero, occorre ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della parte non colpita dall'evento interruttivo è la conoscenza legale dell'evento, mentre, una volta che essa ne sia stata edotta, non rileva quale sia la fonte. Sicché è ben possibile che detta conoscenza sia offerta alla controparte non dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo, ma anche da soggetti diversi e, per quanto qui rileva, dal curatore fallimentare.

Ed infatti, la Suprema corte ha già avuto modo di stabilire che la conoscenza legale dell'intervenuto fallimento è in linea di principio integrata dalla comunicazione via *fax* della sentenza che lo ha dichiarato, effettuata a cura di cancelleria al creditore istante che abbia partecipato alla fase prefallimentare e che sia parte del giudizio colpito da interruzione³³.

Dunque, la comunicazione predetta, dal lato del mittente, deve ritenersi conforme a modello legale e tale da potersi ad essa attribuire fede privilegiata quanto alla sua attendibilità e provenienza, costituendo la comunicazione formale proveniente dal curatore fallimentare l'attestazione più chiara ed immediata del sopravvenuto fallimento della parte del giudizio.

6.1. La inidoneità della comunicazione del curatore ad assurgere a "conoscenza legale" dell'evento interruttivo automatico può derivare, invece, dal fatto che essa è stata diretta al creditore senza riferimento alcuno alla pendenza del giudizio (poi) dichiarato estinto.

Con specifico riguardo al fallimento, è stata infatti sottolineata la necessità che la "conoscenza legale", nei riguardi della controparte del fallito, si estenda all'individuazione del processo colpito dall'interruzione³⁴.

Ciò almeno per simmetria rispetto all'orientamento formatosi con riguardo al decorso del termine per la riassunzione nei riguardi del curatore fallimentare, che per definizione sa del dichiarato fallimento, ma potrebbe non sapere del o dei processi che il fallito aveva pendenti³⁵.

Minore riguardo non può aversi, infatti, per la parte diversa da quella colpita dall'evento interruttivo, con il che il contrario avviso³⁶ resta³⁷ subvalente rispetto all'esigenza di specificazione del processo sul quale l'evento interruttivo viene ad incidere³⁸. Ciò anche al fine di restringere l'attività di indagine e ricerca, altrimenti eccessivamente gravosa, posta a carico del legale il quale, diversamente, sarebbe tenuto a verificare, in relazione a ciascuna delle

³³ Cass. n. 6398 del 2018, cit.

³⁴ Cass. n. 6398 del 2018, cit.; Cass. n. 2658 del 2019, cit.; Cass. n. 12890 del 2020, cit.

³⁵ Cass. 7 marzo 2013, n. 5650 del 2013, in *Fallimento*, 2014, p. 170; Cass. 28 dicembre 2016, n. 27165, in *Foro it., Rep.*, 2016, voce *Fallimento*, n. 331.

³⁶ Espresso da Cass. 29 agosto 2018, n. 21325, inedita.

³⁷ Come correttamente osservato da Cass. n. 12890 del 2020, cit.

³⁸ Anche la dottrina è in questo senso: v. C. PECORARO, *Interruzione e riassunzione del giudizio in cui è parte il fallito*, in *Fallimento*, 2019, p. 141, per il quale la notizia della dichiarazione di fallimento deve essere "riferita puntualmente alla pendenza di un concreto rapporto processuale, a nulla rilevando invece una comunicazione limitata al fatto in sé dell'intervenuto fallimento della parte", e G. TRISORIO LIUZZI, *Il termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento*, in *Fallimento*, 2019, p. 1044, secondo cui "La conoscenza legale dell'evento interruttivo deve quindi in ogni caso ricollegarsi alla pendenza del processo perché possa iniziare a decorrere il termine perentorio per la sua riassunzione. Un principio che, direi ovviamente, non può valere solo per il curatore, ossia per la parte colpita dall'evento, ma anche per la parte cui l'evento non si riferisce e che ben potrebbe non essere a conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento".

molteplici cause dallo stesso patrocinate, l'eventuale ipotetica rilevanza dell'evento che gli è stato portato a conoscenza in modo "aspecifico", cioè in assenza di alcuna chiara indicazione del processo in cui tale evento interruttivo è destinato ad operare³⁹.

L'esigenza della conoscenza legale si configura, dunque, sia in relazione alla parte coinvolta dall'evento interruttivo sia in relazione alla parte cui l'evento medesimo non si riferisce, la quale deve essere posta in grado di conoscere se esso si sia o meno verificato e, in caso positivo, essere posta in condizioni di sapere se e da quale momento decorre il termine per la riassunzione⁴⁰.

Ai fini dell'idoneità della conoscenza dell'evento interruttivo a far decorrere il termine di riassunzione, ex art. 305 c.p.c., non è sufficiente, pertanto, il carattere formalmente "legale" della stessa (e cioè che essa sia acquisita per il tramite di atti muniti di fede privilegiata, quali le dichiarazioni, le notificazioni o le certificazioni rappresentative dell'evento medesimo), ma è necessario che abbia specificamente ad oggetto tanto l'evento in sé considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i propri effetti⁴¹.

6.2. Una volta chiarito che la comunicazione che dà atto dell'evento interruttivo deve in ogni caso fare riferimento alla pendenza del processo, affinché si abbia conoscenza legale è conseguenziale affermare che la comunicazione va fatta al procuratore costituito della parte non colpita dall'evento da parte del curatore (o di un suo difensore) e non quindi alla parte personalmente, oppure al curatore su iniziativa del difensore della controparte.

Anche in questo caso è il diritto di difesa ad orientare nel senso indicato. È, infatti, (non già la parte personalmente, ma) il suo difensore, come tale tecnicamente preparato, ad intendere il rilievo del verificarsi dell'interruzione ed eventualmente ad adottare le misure per la tempestiva riattivazione del processo⁴².

Solo nel caso in cui la parte (da rendere edotta dell'evento interruttivo ai fini del decorso, nei suoi confronti, del termine per riassumere) non sia costituita in giudizio a mezzo procuratore, la comunicazione (fermi gli altri requisiti perché si abbia "conoscenza legale") non potrà che essere diretta ovviamente ad essa personalmente, fermo restando che, anche per la parte contumace, conoscenza legale dell'evento consegue comunque dalla lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione⁴³.

Non è, quindi, condivisibile l'indirizzo espresso da quella giurisprudenza⁴⁴ secondo cui la conoscenza "legale" della dichiarazione di fallimento, ai fini della decorrenza del termine per

³⁹ Cfr. Cass. 16 novembre 2020, in *Rep. Foro it.*, 2020, voce *Procedimento civile*, n. 246, che richiama in senso conforme anche Cass. 33157 del 2019, in *Foro it.*, *Rep.*, 2019, voce *Procedimento civile*, n. 301.

⁴⁰ Cass. 7 marzo 2013, n. 5650, in *Dir. fallim*, 2014, II, 241; ma v. anche già Corte cost. n. 137 del 1967.

⁴¹ Cass. n. 16887 del 2018, cit. V. anche Cass. n. 31010 del 2018, cit., per la quale "è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l'effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare". V., altresì, Cass. 29 maggio 2013, n. 13334, inedita, per la quale la semplice raccomandata inviata dal curatore è inidonea a far decorrere il termine per la riassunzione del processo.

⁴² Cass. n. 2658 del 2019, in *Fallimento*, 2019, 1036. In questo senso v. anche Cass. 12890 del 2020, cit.; Cass. n. 31010 del 2018, cit.; Cass. n. 6398 del 2108, cit., ma anche Cass. n. 16887 del 2018, cit.

⁴³ Cfr. Cass. n. 3085 del 2010, cit.

⁴⁴ Cass. 29 agosto 2018, n. 21325, non massimata, ma in *Foro it. on line*.

la riassunzione del processo, deve radicarsi in capo alla parte personalmente e non in capo al suo procuratore⁴⁵.

Se è vero che la dichiarazione di fallimento si verifica fuori del processo di cui essa determina l'interruzione, è infatti altrettanto vero che l'atto che veicola l'informazione circa l'avvenuta dichiarazione di fallimento ha la funzione di sollecitare il destinatario al compimento di un atto di gestione del processo, consistente appunto nella riassunzione. Atto che rientra nei poteri esclusivi del procuratore costituito nel processo interrotto.

7. La conoscenza legale e la domanda di ammissione allo stato passivo.

Resta da stabilire se il termine perentorio per la riassunzione possa cominciare a decorrere dalla proposizione della domanda di ammissione al passivo.

In senso affermativo si è di recente espressa la Cassazione, secondo cui *“il termine per la riassunzione del giudizio, interrotto per intervenuta dichiarazione di fallimento, a carico della parte non colpita dall'evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che tale parte abbia avute della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale, conoscenza che decorre, in assenza di ulteriori elementi, dal momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo”*⁴⁶.

Questo principio di diritto va rettammente inteso, non potendo valere nella sua assolutezza.

La “conoscenza legale” costituisce uno strumento che persegue lo scopo di consentire la verifica che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario. Essa, dunque, non è richiesta ogniqualvolta sia riscontrabile un più elevato livello di conoscibilità, ossia quando vi sia la prova che il creditore abbia avuto cognizione effettiva dell'evento interruttivo⁴⁷, prova che può dirsi raggiunta nel caso di proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo.

Ciò, però, presuppone determinate condizioni. Presuppone, cioè, che a proporre la domanda sia il creditore a mezzo del medesimo difensore che lo assiste nel processo interrotto ai sensi dell'art. 43 l. fall.⁴⁸, non potendo la conoscenza effettiva del fallimento da parte del creditore (che abbia proposto, come nella specie, personalmente la domanda di ammissione al passivo) surrogare la conoscenza legale nel senso in cui si è dato conto nei precedenti paragrafi.

E ciò per la intuibile, quanto semplice, ragione che il creditore che propone personalmente la domanda di ammissione allo stato passivo non si trova in una condizione diversa da quel creditore che riceve, sempre personalmente, la comunicazione ex art. 92 l.fall. Se, infatti, la

⁴⁵ In questo senso è anche Cass. n. 9578 del 2018, cit., che ha attribuito rilevanza alla comunicazione dell'evento inoltrata alla parte personalmente, vale a dire, nel caso di specie, al curatore, sebbene in quel caso la decisione (a testimonianza della sua eccezionalità) è stata fondata sulla modifica normativa che ha investito l'art. 93 l. fall.

⁴⁶ Cass. 21 agosto 2020, n. 17535, in *Foro it. on line*, sulla scia di Cass. n. 15996 del 2019, in *Foro it., Rep.*, 2019, voce *Fallimento*, n. 243.

⁴⁷ Questa conoscenza effettiva è declinata da Cass. 16 novembre 2020, n. 25859, in *Foro it., Rep.*, 2020, voce *Procedimento civile*, n. 246, come “conoscenza legale implicita”.

⁴⁸ In questo senso, v. anche Cass. 25859 del 2020, cit., pag. 16 della motivazione.

comunicazione al creditore ex art. 92 l.fall. non costituisce atto idoneo a principiare la decorrenza del termine per la riassunzione, altrettanto deve coerentemente dirsi per la proposizione della domanda di ammissione da parte del medesimo creditore che quella comunicazione ha innescato⁴⁹.

L'indifeso creditore, invero, anche in questo ultimo caso non è tenuto a sapere che da quella comunicazione (ovvero dalla proposizione della domanda di ammissione al passivo) può cominciare a decorrere il termine per la riassunzione⁵⁰. Diversamente, ancora una volta, sarebbe leso il suo diritto alla difesa, non essendo la comunicazione a lui diretta in grado di porlo nelle condizioni per attivare tutte le opportune iniziative difensive.

In senso contrario non può utilmente richiamarsi quella giurisprudenza che *“ha, invece, ravvisato la “conoscenza legale implicita” nel comportamento della parte, diversa da quella colpita dall’evento (nella specie, dichiarazione di fallimento), che, con il medesimo procuratore, aveva partecipato, quale “creditore istante”, anche alla fase prefallimentare, ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento (ed indipendentemente dalla eventuale comunicazione dell’invito trasmessa dal Curatore fallimentare ex art. 99 LF), aveva partecipato alla procedura concorsuale, proponendo domanda di insinuazione al passivo (cfr. Cass. n. 15996 del 2019)”*⁵¹.

In quest'ultimo caso⁵², infatti, il creditore era l'Agenzia del Demanio rappresentata ex lege dall'Avvocatura dello Stato tanto nel giudizio interrotto, tanto nel procedimento concorsuale a mezzo della proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo.

Ne consegue che la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo proposta dal creditore senza l'assistenza del difensore che patrocinava il giudizio interrotto non è idonea ad integrare la conoscenza effettiva (n.d.r., la conoscenza legale implicita) e, quindi, ad innescare il decorso del termine perentorio per la riassunzione del giudizio pendente.

Stanislao De Matteis

Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione

⁴⁹ Non giova richiamare, diversamente da quanto mostrano di ritenere Cass. n. 15996 del 2019, cit., e Cass. 17535 del 2020, cit., a favore della tesi che assegna *tout court* alla domanda di ammissione allo stato passivo l'imputazione della conoscenza effettiva, il fatto che la domanda di ammissione al passivo, non più da depositare in cancelleria, ma da trasmettere al curatore, produce tutti gli effetti della domanda giudiziale e la trasmissione in via telematica all'indirizzo di posta certificata comunicato dal curatore costituisce l'unico mezzo per proporla. Cass. n. 9578 del 2018, cit., invero, valorizza tale circostanza a proposito della conoscenza legale del giudizio interrotto in capo al curatore e non alla controparte del fallito.

⁵⁰ Così come un diverso difensore officiato della proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo ben potrebbe ignorare la pendenza del giudizio interrotto.

⁵¹ Cass. 25859 del 2020, cit., (pag. 16 della motivazione).

⁵² Cioè quello scrutinato da Cass. 15996 del 2019, cit.